

## ALLEGATO A

### Regolamento del decentramento **Testo modifiche**

#### **INDICE**

- Art. 1 Modifiche all'articolo 10 del regolamento del decentramento
- Art. 2 Modifiche all'articolo 11, del regolamento del decentramento
- Art. 3 Introduzione all'art. 31 del regolamento del decentramento
- Art. 4 Modifiche all'articolo 35 del regolamento del decentramento
- Art. 5 Modifiche all'art. 46 del regolamento del decentramento
- Art 6 Modifiche all'art. 1 dell'allegato al Regolamento del decentramento norme in materia di elezione dei Consigli circoscrizionali.

#### *Art. 1*

##### *Modifiche all'articolo 10 del regolamento del decentramento*

1. Nell'articolo 10 del regolamento del decentramento, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. qualora nell'arco del quinquennio si sia verificata una modifica del territorio delle Circoscrizioni o la variazione di almeno un quarto della popolazione di qualche Circoscrizione, il computo, previa deliberazione del Consiglio comunale, sarà fatto prendendo a base i risultati del censimento permanente della popolazione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Presidente della Repubblica».

#### *Art. 2*

##### *Modifiche all'articolo 11 del regolamento del decentramento*

1. Nell'articolo 11 del regolamento del decentramento, il comma 5 è sostituito dal seguente «5. La convocazione del Consiglio circoscrizionale è effettuata, di norma, con l'utilizzo di strumenti informatici ed è validamente recapitata se trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicata dal Consigliere circoscrizionale con dichiarazione scritta e revocabile indirizzata al Presidente del Consiglio circoscrizionale. La convocazione riporta l'ordine del giorno da trattare ed è recapitata almeno cinque giorni liberi prima della data di convocazione. In caso di urgenza, specificatamente motivata, per fatti gravi o scadenze, la convocazione può avere per oggetto le sole deliberazioni urgenti e deve avvenire almeno ventiquattro ore prima della data dell'adunanza».

2. Nell'articolo 11 del regolamento del decentramento, il comma 8 è sostituito dal seguente «8. Delle sedute e degli oggetti all'ordine del giorno è data notizia alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito istituzionale del Comune e mediante comunicazione nelle forme che il Consiglio circoscrizionale riterrà opportune».

#### *Art. 3*

##### *Modifiche all'articolo 31 del regolamento del decentramento*

1. Nell'articolo 31 del regolamento del decentramento, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: «3-bis. coerentemente con quanto disposto dai commi precedenti e nel rispetto delle competenze assegnate alle Circoscrizioni, il Presidente può, motivatamente, promuovere direttamente attività di natura minuta/residuale in casi straordinari per lo svolgimento di una iniziativa circoscrizionale non programmata o non programmabile, mediante apposito atto d'indirizzo alla struttura amministrativa competente. La Giunta comunale definisce, entro 60 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento, le tipologie delle attività di cui sopra e le relative soglie di spesa».

#### *Art. 4*

##### *Modifica all'art. 35 del regolamento del decentramento*

1. Nell'articolo 35 del regolamento del decentramento, il comma 1 è sostituito dal seguente «1. Entro il 31 marzo di ogni anno la struttura competente trasmette al Consiglio circoscrizionale, alla Giunta e al Consiglio comunale la relazione consuntiva relativa all'attività svolta nell'anno precedente».

2. Nell'articolo 35 del regolamento del decentramento, vengono abrogati i commi 2 e 3.

## *Art. 5*

### *Modifiche all'articolo 46 del regolamento del decentramento*

1. Nell'articolo 46 del regolamento del decentramento, il comma 3 è sostituito dal seguente «3. *Delle Commissioni possono far parte anche membri non Consiglieri, purché residenti o aventi la sede delle loro attività lavorative nel Comune di Trento o rappresentanti delle varie espressioni organizzate presenti sul territorio.*».

2. Nell'articolo 46 del regolamento del decentramento, dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: «4-bis. *Le Commissioni possono comunque svolgere regolarmente i propri lavori con la partecipazione di almeno 3 componenti di cui uno deve essere il Presidente della Commissione.*».

## *Art. 6*

### *Modifiche all'articolo 1 dell'Allegato al Regolamento del decentramento norme in materia di elezione dei Consigli circoscrizionali*

1. Nell'articolo 1 dell'Allegato al Regolamento del decentramento norme in materia di elezione dei Consigli circoscrizionali, il comma 4 è sostituito dal seguente «4. *Le liste e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune nel medesimo periodo previsto per la presentazione delle candidature delle elezioni comunali. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persone munite di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.*».